



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO**  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

N. 557/LEG/503.001.40/2019

Roma, 2 febbraio 2022

**OGGETTO:** Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL’UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PLANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
<u>e. per conoscenza:</u>	
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>

Si rappresenta che nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio 2022**, è stata pubblicata la legge in oggetto – in vigore dal 1 febbraio 2022 – recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”*.

Il predetto provvedimento, composto da 48 articoli, suddivisi in VIII Capi, contiene disposizioni eterogenee, disciplinanti i seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità e dogane; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Ciò premesso, si segnalano, per i profili di interesse di questo Dipartimento, le disposizioni normative di seguito riportate:

- **articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003”.**

La norma in questione interviene apportando alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate a contrastare il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione”, ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli, al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Tali interventi normativi si estrinsecano, per un verso, nell'abrogazione dei commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *7-bis* e *7-ter* dell'art. 93 del suindicato decreto legislativo e, per altro verso, nell'inserimento dell'art. 93-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

*bis* nel corpo dello stesso, allo scopo di regolamentare le formalità necessarie per la circolazione sul territorio nazionale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, siano essi intestatari o meno del veicolo.

L'articolato in commento estende l'ambito di applicazione delle disposizioni previste dal Codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia, ai veicoli immatricolati in uno Stato estero, per tutto il tempo in cui gli stessi risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'art. 94, comma 4-ter del D.Lgs n. 285/1992.

Inoltre, i commi da 3 a 6 individuano i soggetti non sottoposti alla nuova disciplina.

Nello specifico, si segnalano, quali categorie escluse, il “personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero” nonché il “personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari”, contemplate, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 5 della presente norma.

Nei commi successivi, oltre alla definizione dell'apparato sanzionatorio da applicare nei casi di violazione delle norme in esame, viene regolamentata l'ipotesi della circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, condotti da non residenti in Italia.

Più nel dettaglio, viene disciplinata la circolazione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, e vengono individuate le caratteristiche delle relative targhe.

- **Articolo 3, recante “Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100”.**

La norma in commento racchiude una raccolta di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” TUI), in materia di assistenza sociale, e su un insieme di disposizioni speciali relative a specifiche prestazioni sociali.

Difatti, con la presente disposizione viene, inoltre, novellato l'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, in modo da ricomprendere, tra i fruitori, gli stranieri titolari di “permesso unico lavoro” autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi (sono i soggetti di cui al citato comma 1-ter dell'articolo 41 del TUI).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

Al contempo, l'intervento normativo incide sulla disciplina contenuta negli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"*).

- **Articolo 4, rubricato "Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175".**

L'articolo in esame interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In particolare, la disposizione riformula il comma 5-*bis*, dell'articolo 6, del D.Lgs. 206/2007, introducendo un obbligo di cooperazione anche con i centri di assistenza dello Stato membro di origine del professionista. In tale contesto, viene inoltre prescritto che le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali devono sempre, prima di trasmettere alle altre autorità nazionali le informazioni pertinenti sui singoli casi, dare avviso della richiesta al soggetto interessato dalla procedura.

Parallelamente, viene emendato l'art. 5 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 – che disciplina la professione di mediatore – sostituendo il comma 3 con un nuovo comma recante medesima numerazione, con il quale viene inserita una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari.

- **Articolo 5, concernente "Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175".**

La norma in commento reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori, intervenendo sul decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente la materia del riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del provvedimento stesso.

Tra le novelle introdotte si segnala l'inclusione –nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche – dei tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia; della limitazione ai casi di *"dubbio fondato"* della possibilità per le autorità italiane competenti al riconoscimento delle qualifiche, di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente; del divieto di esigere da un prestatore di servizio, in via temporanea e occasionale, un anno di esercizio della professione nello



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento; della possibilità di effettuare controlli – per la verifica del carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale – limitatamente ai casi in cui sussistano “*motivati dubbi*”, con contestuale soppressione della disposizione che prevede la possibilità di richiedere ai prestatori, una volta l'anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano; degli interventi in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore, con eliminazione dell'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere.

La lettera e), infine, incide sull'art. 11 decreto legislativo n. 206/2007, concernente la verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nelle ipotesi di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del relativo riconoscimento.

In particolare, la modifica è volta a garantire che la verifica preventiva avvenga unicamente nel caso in cui sia finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza della qualifica professionale del prestatore.

- **Articolo 7, relativo a “Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374”.**

L'articolo in questione reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, avviata dalla Commissione europea, in cui si eccepisce, tra l'altro, l'assenza di recepimento dell'art. 57, paragrafi 2,3 e 4, e dell'art. 57-bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, relativa alle qualifiche professionali.

Con la suindicata disposizione viene novellato il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tramite l'introduzione dell'articolo 7-bis (“*Procedure per via elettronica*”) e la modifica dell'art. 59-bis (“*Accesso centralizzato online alle informazioni*”).

- **Articolo 13, concernente “Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148”.**

L'articolo in commento detta disposizioni volte a dare attuazione al Regolamento (UE) n. 1148/2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

A tale scopo, la norma apporta modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, il quale reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

Regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 che fissa, a sua volta, i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Nell'ambito di tale innesto normativo, viene inserito un novero di disposizioni, di natura restrittiva e sanzionatoria, riferibili alla circolazione di sostanze chimiche suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali – per questo, definite “*precursori di esplosivi*”.

Più specificamente, l'articolo introduce, all'interno del summenzionato decreto legislativo, due capi. Il primo (Capo II) – composto dagli articoli da 17-*bis* a 17-*sexies* – delimita l'ambito di applicazione della disciplina in questione e fornisce il quadro sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle norme europee in materia; l'altro (Capo III), reca le disposizioni finali, tra cui si annoverano l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 133/2009, relativo all' “*integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze*”, nonché degli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale, rubricati, rispettivamente, “*detenzione abusiva di precursori di esplosivi*” e “*omissioni in materia di precursori di esplosivi*”.

- **Articolo 14, rubricato “Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17”.**

La disposizione interviene modificando l'art. 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Più nel dettaglio, l'espressione “*il richiedente è stato riconosciuto rifugiato*” viene sostituita dalla formula “*al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria*”.

Ciò, allo scopo di garantire uniformità alle prescrizioni contenute nella Direttiva 2013/32/UE (“*Recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*”), introduttiva del concetto di protezione internazionale – nel quale viene ricompreso il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

- **Articolo 15, relativo a “Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

*allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi”.*

L'articolo in esame, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di *permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni, per i minorenni, ferma restando l'idoneità dello stesso ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, in via permanente.

A tal fine, la disposizione in questione modifica l'articolo 9 del “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” (TUI) (D.lgs n.286/1998) e l'art. 17 del Regolamento di attuazione del medesimo testo unico (DPR n. 394/1999).

Nello specifico, viene novellato il comma 2 del predetto articolo 9, in virtù del quale, eliminando la previsione della durata a tempo indeterminato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, viene prevista l'attestazione ad opera del titolo stesso, del “*riconoscimento permanente del relativo status*”, salvo i casi di revoca disciplinati dagli articoli 9, commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis, del TUI.

Si prevede, poi, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, costituisce documento di identificazione personale alla stregua della carta d'identità e di ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”).

I successivi commi recano norme di carattere transitorio.

- **Articolo 16, recante “Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009”.**

L'articolo in commento introduce l'istituto della proroga del *visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata*, introdotto dall'art. 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (“*Codice dei visti*”).

A tal fine, la disposizione novella il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione*”).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

e norme sulla condizione dello straniero” TUI), con l’inserimento del nuovo articolo 4-ter.

Quest’ultimo, attribuisce al Questore della Provincia in cui si trova lo straniero, la competenza a disporre la suindicata proroga – fino alla durata massima consentita dalla normativa europea – prescrivendo, contestualmente, la sottoposizione dello straniero, al momento della richiesta, ai rilievi foto-dattiloscopici.

La tipologia di proroga in oggetto consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale e, in ragione della nuova disciplina, viene previsto che i relativi dati vengano memorizzati nel Sistema Informazioni Visti (VIS) e registrati nel Centro Elaborazione dati di cui all’art. 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

- **Articolo 17, concernente “Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953”.**

L’articolo in commento individua nella figura del Questore l’autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, tramite l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” TUI).

La disposizione specifica, inoltre, che il rilascio del predetto documento debba avvenire sulla base del modello conforme approvato con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L’utilizzo di tale documento è volto a superare talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche di alcuni Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini, al fine di consentirne il rimpatrio.

- **Articolo 18, concernente “Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

**Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212”.**

L'articolo in esame incide sull'articolo 1, comma 3, e sull'articolo 2, commi 2 e 5, della legge n. 110 del 1975, recante “*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*”.

Più nel dettaglio, all'interno dell'articolo 1, comma 3, rubricato “*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*”, viene inserita la previsione secondo la quale le munizioni di calibro 9x9, destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, debbono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuare la specifica destinazione.

Per quanto concerne, invece, in particolare, la modifica dell'articolo 2, al comma 2, vengono espunte le parole da “*armi da fuoco corte semiautomatiche*” a “*parabellum*”; al comma 5, viene altresì specificato che gli strumenti lanciarazzi, disciplinati dalla previgente formulazione, se muniti di camera di cartuccia, debbono comunque conformarsi alle specifiche tecniche recate dalla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione europea, del 16 gennaio 2019.

Inoltre, viene introdotto, nel corpo della legge, il nuovo articolo 5-*bis*, disciplinante gli strumenti di segnalazione acustica o lanciarazzi o di autodifesa.

- **Articolo 19, concernente “Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033”.**

La norma in commento apporta modifiche agli articoli 615-*quater*, 615-*quinqües*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinqües* del codice penale, in materia di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici.

Gli interventi innovativi consistono nell'estendere il campo di applicazione di alcune delle fattispecie su indicate, nonché nell'apportare modifiche, in *pejus*, al trattamento sanzionatorio previgente.

- **Articolo 20, rubricato “Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

**Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373”.**

L'articolo in esame interviene sul codice penale, per un verso, introducendo nuove fattispecie delittuose, per altro verso, integrando l'elenco delle circostanze aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito, in parte, alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, la novella incide sui seguenti articoli: 600-*quater* (“Detenzione di materiale pornografico”), 602-*ter*, ottavo comma (“Circostanze aggravanti”), 609-*ter* (“Circostanze aggravanti”), 609-*quater* (“Atti sessuali con minorenne”), 609-*quinquies* (“Corruzione di minorenne”), 609-*undecies* (“Adescamento di minorenne”) c.p..

Si rappresenta, infine, che le circolari operative adottate dovranno essere inoltrate anche a questo Ufficio per l'Amministrazione Generale, ai fini della necessaria conoscenza delle iniziative intraprese.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Casaccio